



*Mons. Michele Pennisi*  
*Arcivescovo di Monreale*

## **STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELL'ARCIDIOCESI DI MONREALE**

### ***1. Natura e finalità***

**Art. 1.** Il consiglio presbiterale, istituito a norma dell'art. 15 del motu proprio *Ecclesiae sanctae* di Paolo VI, in esecuzione di quanto previsto nella *Presbyterorum ordinis* 7, è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del vescovo; ad esso «compete aiutare a norma del

diritto il vescovo nel governo della diocesi, affinché sia promosso al massimo il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata» (can. 495 § 1) e siano favorite nel modo più efficace la comunione e la formazione del presbiterio diocesano (cfr. *Ultimis (emporibus n.1)*).

**Art. 2.** Spetta al vescovo convocare il consiglio presbiterale, presiederlo, determinare gli argomenti da trattare, o accogliere quelli proposti dai membri, promulgare quanto sia stato deciso in consiglio nelle modalità previste dal codice di diritto canonico (can. 500).

**Art. 3.** Il consiglio presbiterale ha voto consultivo ed è chiamato (cfr. direttorio *Ecclesiae imago*, 203 b) a:

- assistere il vescovo nelle questioni più importanti che si riferiscono alla santificazione dei fedeli, alla dottrina e, in genere, al governo della diocesi, con particolare attenzione alla formazione spirituale e dottrinale del clero;
- individuare i problemi del popolo di Dio, per suggerirne le soluzioni più opportune;
- formulare proposte per un'efficace azione pastorale, valutando le esperienze pastorali in atto nella diocesi;
- proporre nuove sperimentazioni pastorali o studi in determinati ambienti della diocesi.

**Art. 4.** Il vescovo è tenuto a udire il consiglio presbiterale, con le modalità previste dal can. 127, nei seguenti casi:

negli affari di maggiore importanza (can. 500 § 1)

- l'indizione del sinodo diocesano (can. 461 § 1), al quale i membri del consiglio presbiterale hanno il diritto di essere convocati (can. 463 § 1, n. 4);
- l'erezione, la soppressione, la modifica notevole delle parrocchie (can. 515§2);
- la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti, di cui al can.531 ;
- la costruzione di nuove chiese (can.1215 § 2);
- la riduzione ad usi profani di una chiesa (can.1222 § 2);
- l'imposizione di tributi straordinari alle persone fisiche e a quelle giuridiche (can. 1263);

**Art. 5.** Non sono di competenza del consiglio presbiterale le questioni riguardanti lo stato delle persone fisiche né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti (cfr. *Presbyteri sacra* 8).

## **2. Composizione**

**Art. 6.** Per la costituzione del consiglio presbiterale sono elettori ed eleggibili (cfr. can. 498):

- tutti i sacerdoti incardinati nella diocesi;
- i sacerdoti incardinati in altra diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore un compito di cura pastorale su mandato del vescovo.

**Art. 7.** Per garantire la massima rappresentatività del presbiterio in ordine ai vari ministeri, ai vicariati foranei e alle differenti età (cfr. *Presbyteri sacra* 6-7), il consiglio presbiterale è così composto:

- membri di diritto in ragione del loro ufficio: il vicario generale, i vicari episcopali, i vicari foranei, il rettore del seminario;
- membri eletti: sei per la zona marina comprendente i vicariati foranei di Carini e di Partinico; tre per la zona collinare, comprendente i vicariati foranei di Monreale e San Giuseppe Jato; tre per la zona montana, comprendente i vicariati foranei di Bisacquino e Corleone; due per i religiosi (eletti dai religiosi); sei eletti tra i presbiteri del clero secolare a prescindere dalle zone o dalle fasce d'età;

Il Vescovo liberamente può nominare fino a tre membri

**Art. 8.** Per formare il nuovo consiglio il vescovo:

- indica l'assemblea del presbiterio per elezioni, indicando luogo, data e ora delle votazioni;
- dà mandato al vicario generale o ad altro vicario episcopale appositamente delegato di presiedere le procedure elettorali;
- si costituiscono cinque collegi elettorali: tre per le zone raggruppanti i vicariati foranei secondo quanto indicato nell'art. 7, uno per i religiosi, uno per i membri da eleggere tra tutti i presbiteri del clero secolare a prescindere dalle zone e dalle fasce d'età.
- in ciascun collegio raggruppante i vicariati foranei i presbiteri da eleggere rappresentino le seguenti fasce d'età: sino ai 40 anni, dai 41 ai 60, oltre i 60; uno per ciascuna fascia di età sia per la zona collinare, sia per la zona montana, due per ciascuna fascia di età per la zona marina.

### ***3. Durata in carica***

**Art. 9.** Il consiglio presbiterale si rinnova ogni cinque anni. Allo scadere del mandato, il vescovo dà avvio alle procedure necessarie per la formazione del nuovo consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

**Art. 10.** I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- per dimissioni presentate al vescovo e da lui accettate;
- a causa di trasferimento ad altro incarico per i membri presenti in ragione del proprio ufficio;
- per trasferimento ad altra diocesi nel caso di presbiteri secolari o religiosi che hanno cessato il loro servizio in diocesi;
- a causa di assenza ingiustificata per tre volte consecutive;
- per altre cause previste dal diritto.

**Art. 11.** Quando decade dall'incarico un consigliere eletto, il vescovo lo sostituisce con il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti ricevuti nel proprio collegio elettorale. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio.

### ***4. La Segreteria***

**Art. 12.** Il Consiglio Presbiterale si avvale di una Segreteria costituita da tre membri, eletti dal Consiglio stesso e confermati dall'Arcivescovo, che ne nomina uno come Segretario.

**Art. 13.**

**§ 1.** La Segreteria, agendo in stretto rapporto con l'Arcivescovo, cura la redazione dell'ordine del giorno delle sedute e prepara gli strumenti di lavoro, sulla base del programma di attività del Consiglio e delle proposte dei Consiglieri emergenti nel Presbiterio; in casi di particolare urgenza, si fa tempestivamente portavoce del Consiglio e del Presbiterio, dopo una rapida consultazione.

**§ 2.** Il Segretario tiene l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11; trasmette ai consiglieri l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute, con i relativi strumenti di lavoro, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle sedute; nota le assenze e riceve le eventuali comunicazioni di giustificazione; redige il verbale di ogni seduta, che sottoscrive con l'Arcivescovo dopo l'approvazione all'inizio della successiva; raccoglie la documentazione relativa alle sedute e tiene ordinato il materiale.

### ***5. Le commissioni***

**Art. 14.** Il consiglio presbiterale può costituire commissioni, composte di membri scelti tra gli stessi consiglieri, per preparare le discussioni. Ogni commissione sarà presieduta da un moderatore scelto dai suoi membri.

### ***6. Le sedute del consiglio presbiterale***

**Art. 15.** Il consiglio presbiterale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.

**Art. 16.** Il consiglio presbiterale può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del vescovo o su richiesta di un terzo dei consiglieri, qualora il vescovo l'accolga. I consiglieri, che

richiedono la convocazione, dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. Qualora il vescovo accolga la richiesta, la convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

**Art. 17.** Il consiglio presbiterale può essere radunato dal vescovo in seduta urgente anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

**Art. 18.** I membri del consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della seduta.

L'assenza deve essere giustificata al segretario.

**Art. 19.** Ogni consigliere o un gruppo di consiglieri per il tramite del segretario può presentare al vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 20.** All'inizio di ogni seduta il segretario legge ai consiglieri il verbale della seduta precedente, per l'approvazione e per eventuali osservazioni o integrazioni, anch'esse da approvare.

**Art. 21.** Gli argomenti di una certa rilevanza sono illustrati al consiglio mediante una relazione introduttiva. Quando l'argomento è stato elaborato da una commissione, il relatore è il suo moderatore.

**Art. 22.** Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il vescovo può invitare alle sedute del consiglio esperti, sacerdoti o laici che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno diritto di voto.

**Art. 23.** I consiglieri che intendono intervenire nella discussione chiedono la parola al presidente. Le mozioni d'ordine, relative a questioni procedurali, hanno precedenza sugli interventi. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno.

## ***7. Le modalità delle votazioni***

**Art. 24.** Il consiglio presbiterale vota validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 25.** Il consiglio presbiterale vota, ordinariamente, per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del presidente. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei presenti.

**Art. 26.** Prima di ogni votazione il presidente dà lettura dei testi sottoposti a voto. Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali brevi dichiarazioni di voto.

**Art. 27.** Il consiglio presbiterale vota con le seguenti modalità:

-- nel caso in cui viene richiesto il voto consultivo a norma del diritto, ogni consigliere esprime il voto: favorevole, contrario o astenuto;

-- nel caso di elezione di una persona, nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità risulta eletto il più anziano di ordinazione e successivamente di età (cfr. can. 119, n. I).

## **8. Rapporti col presbiterio e con altri organismi. diocesani e sovra diocesani**

**Art. 28.** Ogni consigliere, sia di diritto che eletto o nominato, rappresenta tutto il presbiterio diocesano senza vincolo di mandato. Negli interventi deve esporre il proprio personale parere, pur prestando particolare attenzione al pensiero dei presbiteri del proprio collegio elettorale. Però in preparazione alla trattazione in consiglio degli argomenti all'ordine del giorno, tenuta presente la natura e l'importanza degli argomenti stessi, consulti i consiglieri e i presbiteri del vicariato. I presbiteri religiosi facenti parte del consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di consultazione nei confronti dei loro confratelli.

**Art. 29.** Il consiglio presbiterale esprime due propri rappresentanti nella commissione presbiterale regionale a norma degli statuti della stessa. I consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi e informano periodicamente il consiglio delle attività della commissione.

**Art. 30.** Fra i membri del consiglio presbiterale il vescovo sceglie liberamente i componenti del collegio dei consultori (can. 502 § 1). Inoltre, il consiglio costituisce un gruppo stabile di parroci tra i quali, nel caso si configuri la necessità di procedere alla rimozione di un parroco, sono scelti due parroci con i quali il vescovo discuta la cosa (can. 1742 § 1). Compete pure al consiglio la designazione di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione e di uno dei revisori dei conti dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero (cfr. decreto del presidente della CEI del 20.7.1985).

## **9. Pubblicità degli atti del consiglio presbiterale**

**Art. 31.** I verbali delle sedute del consiglio presbiterale redatti dal segretario e approvati dal consiglio stesso e dal vescovo sono conservati dal segretario e, alla fine del suo mandato, depositati nell'archivio diocesano. Il vescovo può disporre la pubblicazione integrale o parziale nel «Bollettino ecclesiastico».

## **10. Disposizioni finali**

**Art. 32.** Con la vacanza dell'ufficio del vescovo il consiglio presbiterale cessa dalle sue funzioni. Il successore è tenuto a costituire il nuovo consiglio entro un anno dalla presa di possesso della diocesi (can. 501 § 2).

Dato in Monreale, 11 settembre 2013

✠ *Michele Pennisi*  
*Arcivescovo*

Prot. n. 391/13

*Il Vice cancelliere Arcivescovile*  
*Sac. Antonino Ortoleva*